

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA CARNIA SAN

LUIGI SCROSOPPI

Codice Fiscale e Partita IVA 00170100309

Oggetto: Servizio di assistenza infermieristica per la Residenza per anziani di terzo livello per un periodo di 12 (dodici) mesi

CIG A02D62D32E

tra

l'Azienda Pubblica di servizi alla persona della Carnia San Luigi Scrosoppi (di seguito "A.S.P. Carnia" o "Azienda"), con sede legale in Tolmezzo (UD) - cap. 33028, Via G. Morgagni n. 5, rappresentata da, domiciliato per la carica presso A.S.P. Carnia, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore generale

e

_____, con sede in ____, n. __ - ____, C.F./P.IVA ____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato anche "*Concessionario*", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche "*Parti*".

Premesso che

- l'A.S.P. Carnia con Determinazione dirigenziale n. __ del ____, ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio infermieristico diurno di due nuclei assistenziali e notturno della Residenza per anziani di terzo livello, ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. n. 36/2016.

Art. 1) - PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) - OGGETTO

1. l'A.S.P. Carnia affida a ____(C.F./P.IVA _____), con sede in _____, n. __ - cap.

_____, che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento del Servizio di assistenza infermieristica per la Residenza per anziani di terzo livello per un periodo di 12 (dodici) mesi, come dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale, sulla base dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ancorché non materialmente allegati.

2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle eventuali direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte dall'A.S.P. della Carnia e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta dell'Azienda.

Art. 3) - CORRISPETTIVO

1. L'Azienda pagherà, per il pieno e perfetto adempimento del Servizio del presente Contratto della durata di 12 (dodici) mesi, al Contraente che accetta, il corrispettivo di € _____, ____ (_____/__), I.V.A. esclusa come di legge.

2. L'Azienda si riserva la facoltà di:

- rinnovare per 12 (dodici) mesi il Servizio al costo complessivo di € _____, _ (_____/____);

- attivare la cd. "proroga tecnica" per un termine massimo di 3 (tre) mesi al costo complessivo di € _____, _ (_____/____).

Art. 3.1) - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Per i primi 12 (dodici) mesi l'importo pattuito rimarrà invariato.

2. Nel caso di applicazione della facoltà prevista dal presente disciplinare di rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi l'Aggiudicatario avrà la facoltà di richiedere una revisione del prezzo medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività dell'impresa (costi organizzativi, costi dei materiali e di attrezzature, costi per il personale, ecc.) e di eventuali variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili

all'atto della presentazione dell'offerta. Si cita, a scopo esemplificativo, la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro nazionale o locali per il personale dipendente.

Art. 3.2) - VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. I dati attività/consumi indicati nei documenti di gara, di cui agli atti, sono da intendersi presunti ed indicativi.
2. È facoltà dell'Azienda richiedere, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il cd. "quinto d'obbligo", alle medesime condizioni contrattuali senza che il Contraente possa far valere la risoluzione del Contratto medesimo, ai sensi dell'art. 120, D.lgs. n. 36/2023.

Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. _____ (___). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli indirizzi:

email: _____

PEC: _____

2. Il presente documento è assoggettato, in conformità al D.P.R. n. 642/1972 ad imposta di bollo nella misura di € 16,00 (sedici/00) ogni quattro pagine (100 righe), fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, D.lgs. n. 460/1997.

3. Sul Contraente grava l'onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento, l'assolvimento dell'imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo postacert@pec.aspcarnia.it, la relativa attestazione mediante quietanza dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante modulistica F23 o marca da bollo (in conformità alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 2013).

4. Il pagamento dell'imposta di bollo è condizione necessaria per l'esecuzione contrattuale, che decorre dall'emissione dell'ordine via P.E.C.

Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

2. È onere del Contraente la presentazione, con cadenza mensile, in allegato alla fatturazione, di un prospetto di riepilogo delle ore di presenza degli infermieri e delle giornate di copertura.

3. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Azienda riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti, come indicato nella Lettera di affidamento.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi,

Via G. Morgagni, 5 – CAP 33028 TOLMEZZO (UD)

Codice fiscale e Partita IVA: 00170100309

Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): UFV0F3

CIG indicato nei documenti di gara

4. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Azienda verificherà la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di inadempienza contributiva, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a _____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap. _____ (____), presso:

Banca: _____

Agenzia: _____ (_____)

N. Conto corrente dedicato: _____

Codice IBAN: _____

6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di _____, C.F.: _____.

7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta all'Azienda ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'

1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la

diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.

2.

3. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:

a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria vigenti;

b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale ed infermieristica;

c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale dei propri tecnici in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere nei Reparti ospedalieri;

d) avvalersi di personale specializzato;

e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente dell'Azienda.

4. L'Azienda sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente nell'esecuzione contrattuale.

Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti all'Azienda per fatto imputabile al Contraente medesimo.

5. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni inconciliabili con l'interesse dell'Azienda e si impegna a non assumere incarichi che determinino incompatibilità con l'impegno assunto nel presente atto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.

Art. 8) - RECESSO

1. L'Azienda ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso minimo di giorni di 30 (trenta) giorni, secondo la facoltà prevista

dall'art. 1671 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante il Contratto;

d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione, in tutto o in parte, del Contratto;

e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (C.U.C.) stipuli una convenzione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste nel presente Contratto.

3. Il Contraente potrà recedere dal presente atto soltanto per giusta causa da comunicarsi per iscritto all'Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.

Art. 9) - PENALI

Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta negli atti di gara e nella proposta tecnica presentata e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, all'Azienda derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

1. In caso di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti o di mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, il Contraente è tenuto a

corrispondere una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo previsto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo di P.E.C. rispetto alla quale il Contraente avrà facoltà di presentare, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C.

Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro.

4. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso.

5. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, l'Azienda potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Contratto può essere risolto, di diritto (*ipso iure*), per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il Contraente ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle obbligazioni contenute nei documenti di gara ovvero nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra le Parti.

2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:

a) la cessione totale o parziale del contratto;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);

- c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;
- d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- e) i casi previsti dall'art. 108, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- f) i casi previsti dall'art. 110, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. Nel caso in cui il Contraente incorra in inadempienze diverse da quelle previste nel comma precedente, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.

4. L'Azienda si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, al Contraente inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà al Contraente inadempiente.

5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Azienda di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all'art. 1223 del Codice civile.

Art. 12) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

Art. 13) - RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente alle previsioni del codice civile in materia.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").

Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a € _____
(_____/__), I.V.A. inclusa come di legge.

2. Il presente atto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Sottoscritto digitalmente

.....
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, _____, in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 2), 3), 3.1), 4), 6), 7), 8), 9) e 12) del presente atto.
.....